COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 75 del **25/06/2018** Prot. n. 7250 del 10 AGO 2018

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso di locali di proprietà comunali a favore della Pro-Loco di Luco dei Marsi.

L'anno duemiladiciotto il giorno ***venticinque*** del mese di ***giugno*** alle ore 13,45 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Marivera De Rosa	Sindaco	X	
Giorgio Giovannone	Vice Sindaco	X	
Mauro Petricca	Assessore	X	
Silvia Marchi	Assessore		X
Valentina Angelucci	Assessore		X
TOTALE		3	2

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1** avente ad oggetto: "**Concessione in comodato d'uso di locali di proprietà comunali a favore della Pro-Loco di Luco dei Marsi**" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 267/00, **in allegato n. 2**;

Visto lo schema di contratto di comodato d'uso **in allegato sub A**);

Unanime nel voto reso in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- ✓ Di approvare la proposta di cui all'allegato n. 1 avente ad oggetto: "**Concessione in comodato d'uso di locali di proprietà comunali a favore della Pro-Loco di Luco dei Marsi**".

- ✓ Di concedere, in comodato d'uso, alla Pro-Loco di Luco dei Marsi i locali di proprietà comunali siti in Piazza Umberto I^, identificati nel N.C.E.U. al foglio n. 8, p.lla n. 950 (quota parte) come in premessa indicati con decorrenza dalla data di sottoscrizione del comodato ed evidenziati nella planimetria da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto (anche se non materialmente allegata e depositata presso l'ufficio tecnico comunale).

- ✓ Di approvare all'uopo lo schema di contratto di comodato d'uso allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- ✓ Di dar mandato al Responsabile del Servizio interessato per la sottoscrizione del contratto di comodato e l'adozione di qualsivoglia atto necessario e conseguente.

- ✓ Stanti la necessità e l'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

^^*^*

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

All. n. 1
Delib. G.C. n. 75
del 25-6-18

Proposta di deliberazione

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI A FAVORE DELLA PRO LOCO DI LUCO DEI MARSI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza di utilizzo dei locali, al piano terra, di proprietà comunali (ex Municipio) siti in Piazza Umberto 1°, identificati nel N.C.E.U. al foglio 8 p.lla 950 (quota parte), presentata dal Presidente della PRO LOCO di Luco dei Marsi in data 13.05.2017 Prot.1330;

Visto l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*;

Visto lo Statuto comunale, segnatamente l'art. 5 ;

Considerato che la legge Cost. 3/2001, nel riformare l'art. 118 della Costituzione, ha espressamente stabilito che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Considerato che la stessa pare meritevole di accoglimento per le finalità dell' Associazione stessa in quanto ha lo scopo di organizzare iniziative e necessita di reperire una sede idonea anche atteso che tali locali non possono essere utilizzati per finalità abitative o comunque ulteriori;

Visto l'art. Art. 4 D.L. 95/2012 il quale esclude dal divieto di contribuzione pubblica le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Rilevato che la Pro Loco di Luco dei Marsi è affiliata con l' Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) ;

Considerato che:

- l'UNPLI è una associazione di promozione sociale ex L. 383/2000 e le Pro loco ad essa affiliate potrebbero, previo adeguamento statutario, usufruire del medesimo regime;

- lo Statuto della Pro Loco di Luco dei Marsi è adeguato al dettato della L. 383/2000;

Ritenuto di porre le spese di gestione dei locali a carico del comodatario;

Rilevato che l'esistenza di un modesto contributo pecuniario non esclude il carattere di essenziale gratuità del comodato, a meno che il vantaggio fornito al comodante si ponga come corrispettivo del godimento della cosa e assuma natura di controprestazione (Cfr. Corte dei Conti Lombardia, Del. 254/2015/GEST);

Ritenuto opportuno affidare direttamente, per le motivazioni sopra esposte, ai soggetti individuati nel presente atto l'uso degli immobile di proprietà comunale di cui alla planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (anche se non materialmente allegata e depositata presso l'ufficio tecnico comunale);

Visto lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto che disciplina le modalità e le condizioni con cui viene concesso l'uso del fabbricato da parte del comodante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area tecnica ai sensi dell'art 49 comma 1 del Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Lgs 267/2000;

Visto l'art. 48 D.Lgs. n. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

DELIBERA

1. **Di Concedere**, in comodato d'uso, alla PRO LOCO di Luco dei Marsi i locali di proprietà comunali siti nel in Piazza Umberto 1°, identificati nel N.C.E.U. al foglio 8 p.lla 950 (quota parte), come in premessa indicati con decorrenza dalla data di sottoscrizione del comodato ed evidenziati nella planimetria da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto (anche se non materialmente allegata e depositata presso l'ufficio tecnico comunale);
2. **Di Approvare** all'uopo lo schema di contratto di comodato d'uso allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di Dare Mandato** al Responsabile del Servizio interessato per la sottoscrizione del contratto di comodato e l'adozione di qualsivoglia atto necessario e conseguente.

Stanti la necessità e l'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
D.ssa Marivera De Rosa

All. n. 2
Delib. G.C. n. 75
del 25-6-18

Parere di regolarità tecnica

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi 25 GIU 2018

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Roberto Marmotta

Parere di regolarità contabile

Esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi 25/6/2018

Responsabile Area Finanziaria
Dott. Sorge Antonio

All. "A"

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale di Luco dei Marsi sono presenti da una parte:

- il Geom. Roberto Marmotta, nato a , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Luco dei Marsi, domiciliato per la carica nella sede comunale, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Luco dei Marsi P.IVA: 00189780661, giusto decreto sindacale n. 9 del 15/06/2018, acquisito agli atti, Comune di seguito denominato "comodante";

dall'altra:

- Il Sig. _____ , nato a _____il _____ residente in _____ Via _____, in qualità di Presidente della associazione Pro Loco di Luco dei Marsi con sede in LUCO DEI MARSI, _____ P.IVA:_____, di seguito denominata "comodataria";

Per convenire quanto appresso:

Premesso che il Comune di Luco dei Marsi è proprietario di un fabbricato _____ ubicato in Località _____ ed utilizzato da anni come sede _____, che trovasi in buono stato di conservazione;

Considerato che è pervenuta richiesta dell'Associazione predetta in persona del Presidente, come sopra meglio individuato, all'Amministrazione di poter disporre dei locali sopra indicati per le attività culturali dell'Associazione stessa;

Ritenuto di dover disciplinare in apposito atto le modalità e condizioni per l'utilizzo dei locali;

Vista la deliberazione di G.C. n. ___ del _____ , esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – RATIFICA DELLE PREMESSE

Le parti, concordemente, ratificano le sopra indicate premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Luco dei Marsi concede in comodato d'uso gratuito al comodatario il seguente bene immobile sito in Luco dei Marsi _____(ex municipio) locali identificati come da planimetria allegata alla deliberazione di G.C. N. _____ del _____ affinchè se ne servano ai fini di sede legale e per lo svolgimento delle attività culturali, con le modalità indicate nel successivo art. 3).
Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.

Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO

I locali, senza modificarne la destinazione, saranno utilizzati dal comodatario non in via esclusiva, bensì riservando la possibilità di utilizzo altresì al comodante.
Le parti convengono che il Comune si riserva l'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo, al legale rappresentante dell'associazione. In ogni caso tale anticipo non può essere inferiore alle 24 ore, salvo assenso del legale rappresentante dell'associazione concessionaria in caso di preavviso inferiore.
Il concessionario è tenuto a permettere la fruizione temporanea dei locali, da parte di altre associazioni no profit, che ne abbiano fatto domanda scritta allo scopo di realizzare eventi su piazza Umberto 1°;

Art. 4 –DURATA

Il presente contratto di comodato ha la durata di 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; il comodato si intende tacitamente rinnovato di 6 anni in 6 anni, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicare per iscritto con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo;
Durante il rapporto contrattuale, il Comune potrà far valere la facoltà di cui all'art. 1809, comma 2 del codice civile. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il Comodatario non potrà accampare pretese o compensi o indennità o diritti di alcun genere.

Art. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo solo per le finalità indicate nel presente contratto; Fatto salvo il caso previsto dal presente comodato non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, pena l'immediata risoluzione del contratto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario.

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dei locali, mentre ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dei locali solo se queste sono riconosciute necessarie ed urgenti dal Comune che deve essere sul punto previamente avvisato.
Gli interventi di manutenzione straordinaria che non presentano i caratteri dell'urgenza vengono effettuati direttamente dal Comune.
Allo scopo, il comodatario compie le dovute segnalazioni agli uffici .
Il comodatario si impegna a riconsegnare, alla data della scadenza (salvo rinnovo del comodato) il fabbricato in pristino stato, libero o sgombero da persone e cose, previ tempestivi accordi con il Comune di Luco dei Marsi con cui avrà tenuto i rapporti discendenti dal presente atto.
Alla scadenza del contratto di comodato, il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante tramite riconsegna delle chiavi di accesso. Gli uffici effettueranno delle verifiche per accertare lo stato di conservazione del bene.

Art. 6 – SPESE

Le spese inerenti la straordinaria manutenzione, sono a carico del comodante, alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art.5.
Le somme relative al mero utilizzo della struttura, a carico dei subcomodanti (associazioni senza scopo di lucro) di cui al precedente art. 3 saranno incamerate dal comodatario, a titolo di rimborso spese, fino alla concorrenza di un importo massimo di 25 € giornaliere.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

Il Comodatario solleva pienamente il Comune da ogni qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente contratto, potessero derivare a chiunque, come pure solleva il Comune da ogni molestia od azione, di qualsiasi natura, che provenisse da terzi a causa del presente atto.
Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo e per qualunque ragione il Comodatario ammette nell'immobile concesso in uso.
Il Comune non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali concessi in uso, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Comodatario, senza responsabilità per il Comune per mancanza, sottrazioni, furti e distruzioni dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.
E' fatto obbligo al Comodatario di assicurare l'immobile oggetto del comodato per la responsabilità civile verso terzi. Il comodatario può richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 l'assicurazione civile verso terzi limitatamente ai giorni dell'evento.

Art. 8 – CONTROVERSIE

Eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Avezzano.

Art. 9 – SPESE DI STIPULAZIONE

Le spese di stipulazione, di bollo e postali del presente atto e delle copie occorrenti, sono a carico del Comodatario.

Art. 10 – IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 26 aprile1986 n. 131 ed in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 1, comma B della tariffa – parte seconda – del citato DPR n. 131/1986.

Art. 11 – VALIDITA'

Il presente atto è valido ed impegnativo fin d'ora per entrambe le parti contraenti e viene stipulato in due originali, uno per ciascuna delle parti.

Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, articoli da 1803 al 1812.

Letto, approvato e sottoscritto. Luco dei Marsi, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Roberto Marmotta

_____

Il Comodatario

_____

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(f.to dott.ssa Mariveera De Rosa)

IL VICE SINDACO
(f.to Giorgio Giovannone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **CHE la presente deliberazione:**

☒ E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 AGO 2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n. 468 Reg. Pub.);

☒ E' stata comunicata con lettera n. 7250 in data 10 AGO 2018 ai signori capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il** 10 AGO 2018

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

Lì 10 AGO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Luco dei Marsi, Lì 10 AGO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Francesco Del Pinto)